

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi.....membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

nella seduta del 12.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente era cointestataria unitamente alla madre di un libretto di deposito a risparmio nominativo acceso presso la Banca intermediaria, sul quale veniva accreditata la pensione di quest'ultima.

A seguito del decesso del predetto genitore, in data 1° luglio 2009, l'INPS accreditava erroneamente sul citato libretto la rata della pensione relativa al mese di luglio 2009, pari all'importo di € 968,00.

La ricorrente nei giorni 9 luglio e 11 agosto 2009 effettuava delle operazioni di prelievo sul predetto libretto, quasi azzerandone il saldo.

Con lettera del 24 settembre 2012, la Banca chiedeva, pertanto, la restituzione della somma erroneamente accreditata e, in mancanza di riscontro, il successivo 10 ottobre provvedeva ad addebitare su altro rapporto di c/c, intrattenuto dalla sola ricorrente con la stessa Banca, l'importo di € 968,00, pari al riaccredito eseguito in favore dell'INPS.

Con reclamo dell'11 ottobre 2012, la ricorrente, non ancora consapevole dell'avvenuto addebito, chiedeva alla Banca la documentazione comprovante la richiesta dell'INPS.

Con riscontro del 16 novembre 2012, la Banca comunicava l'impossibilità di fornire tale documentazione, in quanto la richiesta dell'INPS era avvenuta solo telematicamente; e di aver



provveduto - in data 9 novembre 2012 - a riaccreditare all'Istituto Pensionistico l'importo di € 968,00, relativo alla rata di pensione indebitamente percepita.

Con ricorso del 20 novembre 2012 la ricorrente adiva, quindi, questo ABF, lamentando l'illegittimità dell'addebito operato dalla Banca sul proprio conto corrente; addebito che aveva impedito l'esecuzione di un proprio bonifico disposto su altro conto corrente intrattenuto con diverso intermediario.

La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo all'ABF di disporre il riaccredito della somma di € 968,00, il riconoscimento di un indennizzo pari all'importo addebitato di € 968,00, e il rimborso delle spese pari ad € 300,00.

La Banca, di contro, con controdeduzioni del 23 gennaio 2013, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che, a seguito della morte della madre della ricorrente, si era estinto il mandato all'incasso e all'accredito della pensione INPS sul libretto di deposito; e che, pertanto, l'accredito del 1° luglio 2009 non avrebbe dovuto essere eseguito e costituiva un arricchimento senza causa della ricorrente. La resistente, produceva, poi, la richiesta telematica del 12 ottobre 2010, con la quale l'INPS aveva richiesto il riaccredito del rateo pensione, e un documento interno dal quale risultava che con contabile n. 20121109001 del 9.11.2012 aveva dato esecuzione a tale richiesta. Sosteneva, infine, la legittimità della compensazione operata, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali, del contratto di conto corrente.

La ricorrente replicava alle controdeduzioni della Banca con nota del 9 marzo 2013, con la quale, da un lato, ribadiva quanto già affermato col ricorso introduttivo e, dall'altro, evidenziava alcune "inesattezze ed incongruenze" riscontrate nella difesa della Banca. Invitava, infine, il Collegio a prendere in considerazione il fatto che la richiesta di indennizzo formulata con il ricorso introduttivo non teneva conto del danno biologico dalla stessa subito e chiedeva di partecipare all'udienza in cui sarebbe stato analizzato il reclamo, per poter esporre le proprie deduzioni.

DIRITTO

In primo luogo il Collegio rileva che non può essere accolta la richiesta di audizione formulata dalla ricorrente con nota del 9 marzo 2013, poichè non prevista dalle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari.

Sul piano giuridico ritiene, poi, il Collegio che non vi è dubbio che la morte della madre della ricorrente, cointestataria con essa del libretto di deposito, abbia determinato, ai sensi dell'art. 1722 n. 4) c.c., l'estinzione del mandato all'incasso della pensione INPS conferito dalla *de cuius* alla Banca resistente.

Dall'estinzione di tale rapporto consegue che l'accredito del rateo di pensione dell'INPS maturato successivamente alla morte della madre della ricorrente è avvenuto in mancanza di causa; e la Banca, poichè ha provato di aver restituito detto importo all'INPS, era legittimata al recupero dello stesso. E', infatti, opinione non controversa in giurisprudenza quella secondo cui: *"nell'ipotesi in cui la banca abbia ricevuto dal correntista l'incarico di procedere all'accredito dei ratei di pensione erogatigli dall'INPS, può procedere al recupero delle somme corrispondenti agli accrediti di pensione eventualmente effettuati successivamente alla morte del correntista - pensionato, giacchè la morte determina l'estinzione del rapporto di mandato con conseguente mancanza di causa dei successivi accrediti"*(Cassazione civile, Sez. I, 21 aprile 2000 n. 5264).

Al fine del recupero del rateo di pensione INPS erroneamente accreditato, la Banca, inoltre, ben poteva compensare l'importo di tale rateo con il saldo a credito della ricorrente risultante dal rapporto di conto corrente alla stessa intestato. E ciò anche, a prescindere dalla previsione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1928 del 11 aprile 2013

di cui all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, invocata dalla Banca, senza produrre, però, il dato documentale (previsione, comunque, riproduttiva dell'art. 11 delle condizioni generali predisposte dall'ABI) ricorrendo, nella specie, i presupposti della compensazione legale, trattandosi di debiti aventi ad oggetto una somma di denaro ugualmente liquidi ed esigibili.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI